



COMUNE DI BÉE

COMUNE DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

C.F.e Part. IVA 00588010033

C.A.P. 28813

Tel. 0323.56100 – Fax 0323.56467

Mail: protocollo@comune.bee.vb.it

IL SINDACO

piazza Barozzi 1 28813 Bée (VB)

N 32/2024 Reg. Ordinanze

Provvedimento restrittivo per l'accensione di artifici pericolosi e non, durante il periodo di Capodanno 2024/2025 per il benessere animale

IL SINDACO

- **Considerato** che durante il periodo delle festività di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi etc., e che tale condotta incide sensibilmente sul benessere animale;

- **Visto** che lo sparo ed il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;

- **Considerato** che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. "declassificati" (e cioè potenzialmente non pericolosi), posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili, capaci di causare l'espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni;

- **Considerato che** si possono determinare una serie di conseguenze negative a carico degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento, per non dire di come a volte tali botti esplodono proprio a ridosso di animali (vaganti o di proprietà) causando danni fisici;

- **rilevando** che tali comportamenti possono, a volte integrare, il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesione (o morte) "cagionate" senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative vigenti;

- **Visto** che ai sensi del DPR 31/03/1979 (G.U. 02/06/1979 n. 150) è stata affidata ai Comuni la responsabilità della protezione degli animali sul proprio territorio, protezione che in questo caso si può svolgere preventivamente andando ad eliminare gli effetti nocivi e pregiudizievoli che i botti hanno sugli animali domestici e che secondo la sentenza n° 148/2017 della Suprema Corte di Cassazione "il Comune nella persona del Sindaco è da ritenersi responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio Comunale rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia

- **Visto l'art. 50**, 4° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2024 FINO ALLE ORE 24,00 DEL GIORNO 02/01/2025

1. Su tutto il territorio comunale è vietato far esplodere petardi e botti di qualsiasi tipologia;

segue

2. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia compiuta da parte di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato (se ritenuto necessario) presso il Comando di Polizia operante per essere identificato, al fine di irrogare la sanzione amministrativa ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza e che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata;

Sanzioni:

- **Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € euro 500,00 ai sensi della L 689/81**

RACCOMANDA

1. Di non raccogliere eventuali botti c/o petardi o altra tipologia d'artificio inesplosi, rinvenuti c/o abbandonati su suolo pubblico e su quello privato;
2. I genitori dei minori o chi esercita la patria potestà, a vigilare su di essi affinché non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio c/o maldestro;

DISPONE

la pubblicazione sul sito internet del Comune e mediante l'affissione di copie nelle bacheche informative comunali.

DEMANDA

Gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on-line all'Albo Pretorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla casa comunale li 30/12/2024

Il Sindaco

